

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 MAGGIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Discussione e rinvio):		SAVIO EMANUELA	1627, 1632
Trasformazione del Liceo musicale pareggiato « Niccolò Piccinni » di Bari in Conservatorio di musica di Stato e approvazione della relativa convenzione. (3706)	1626	CAIAZZA	1627, 1632
PRESIDENTE	1626	CODIGNOLA	1628, 1632
MAROTTA VINCENZO, <i>Relatore</i>	1626	SCIORILLI BORRELLI	1628
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1626	CERRETI ALFONSO.	1628
Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Istituto « Domus Galilaeana » con sede in Pisa. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3684).	1626	RUSSO SALVATORE.	1628
PRESIDENTE	1626	BALDELLI	1629
CODIGNOLA	1627	ELKAN	1629
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1627	LIMONI	1629
FRANCESCHINI	1627	MALAGUGINI, <i>Relatore</i>	1630, 1632
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1630, 1631, 1632
PEDINI e SAVIO EMANUELA: Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale. (726-B)	1627	ROFFI	1632
PRESIDENTE	1627, 1630, 1632		
FRANCESCHINI	1627, 1629	Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1633

La seduta comincia alle 9,15.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito i disegni di legge n. 3706 e n. 3684.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Trasformazione del Liceo musicale pareggiato « Niccolò Piccinni » di Bari in Conservatorio di musica di Stato e approvazione della relativa convenzione (3706).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione del Liceo musicale pareggiato " Niccolò Piccinni " di Bari in Conservatorio di musica di Stato e approvazione della relativa convenzione ». Do la parola all'onorevole Marotta, Relatore per questo provvedimento.

MAROTTA VINCENZO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Istituto musicale « Niccolò Piccinni » è sorto in Bari nel 1925 e nel 1931-32 divenne di proprietà del Consorzio costituito tra l'Amministrazione provinciale, il Comune e la Camera di commercio di Bari. L'Istituto ebbe un rapido sviluppo, tanto che il Ministero della pubblica istruzione, con decreto 23 dicembre 1937, n. 2138, concesse il pareggiamento.

L'Istituto « Niccolò Piccinni » da 35 anni esercita la sua attività con risultati veramente considerevoli, se si considera il fatto che la sua popolazione scolastica è superiore a quella di altri istituti.

Nel 1940 gli Enti locali avanzarono una prima formale istanza di statizzazione che però non fu accolta, in quanto l'attrezzatura tecnica non risultava sufficiente. L'istanza fu rinnovata nel 1949 e il Ministero fece presente che si riservava di riprendere con la più benevola predisposizione l'esame della questione. L'istanza fu ripresentata nel 1955 e una Commissione ministeriale, all'uopo nominata, esprimeva, dopo varie ispezioni portate a compimento nel 1959, parere favorevole e dava il suo benestare per la firma della convenzione fra gli Enti consorziati finanziatori per il passaggio allo Stato dell'istituto.

Nella convenzione è stabilito quale è il patrimonio, che ha una stima complessiva di 436.706.000 (36.706.060 per attrezzature comprendenti strumenti musicali, mobili, corredi scolastici, biblioteca e 400 milioni per immobili).

Questo istituto sorge in una regione che ha dato nel passato dei notevoli contributi alla storia musicale; basti ricordare che essa è terra di insigni maestri quali Paisiello, Mercadante, Traetta.

Si deve inoltre considerare che dei 13 conservatori di musica statali, 10 si trovano nell'Italia settentrionale e centrale, 2 nelle isole (Sicilia e Sardegna) e uno soltanto nel

sud, a Napoli. Pertanto, anche ai fini di una più equa giustizia distributiva, è quanto mai opportuno che la città di Bari abbia il suo Conservatorio di musica.

Il disegno di legge al nostro esame consta di 7 articoli. Nel primo articolo si dispone la trasformazione dell'Istituto in Conservatorio di musica. Con gli articoli 2 e 3 si approvano le due convenzioni stipulate fra lo Stato e gli enti consorziati. Con gli articoli 4 e 5 vengono disposte, a seguito della immissione del personale dell'istituto nei ruoli dello Stato, le necessarie variazioni agli organici attuali. Con l'articolo 6 si provvede al riconoscimento, a favore del personale amministrativo e subalterno, del servizio prestato, ai soli fini del trattamento di quiescenza. L'articolo 7 dispone la ripartizione della spesa fra gli enti consorziati e lo Stato e l'imputazione della spesa medesima nel bilancio statale.

Concludo la relazione invitando i colleghi della Commissione ad approvare questo disegno di legge che già ha avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è naturalmente favorevole al disegno di legge e ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Poiché non ci è ancora giunto il parere della V Commissione, nella prossima riunione passeremo all'esame degli articoli.

Discussione del disegno di legge: Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Istituto « Domus Galilaeana » con sede in Pisa (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3684).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria a favore dell'Istituto « Domus Galilaeana » con sede in Pisa ».

Poiché il relatore onorevole Romita è assente, se non vi sono obiezioni svolgerò io stesso la relazione.

L'Istituto « Domus Galilaeana » fu costituito in Pisa, con personalità giuridica, con legge 17 agosto 1944, n. 1138, con lo scopo di promuovere gli studi e la diffusione della storia della scienza con particolare riguardo alle discipline galileane. L'istituto fu dotato

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

inizialmente di un contributo annuo di lire 200 mila, elevato poi, nel 1948 a 800 mila, contributo che, a causa della progressiva svalutazione della moneta, si è dimostrato ormai irrisorio. Comunque, l'istituto ha potuto svolgere finora il suo lavoro grazie ai contributi straordinari concessi dal Ministero della pubblica istruzione, ma è evidente che l'istituto non può andare avanti in questa situazione e che occorre elevare il contributo ordinario.

Sono pertanto pienamente favorevole al disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Questo è un istituto molto serio e noi siamo senz'altro favorevoli.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole e ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Nella prossima riunione passeremo all'esame degli articoli se ci sarà pervenuto il parere della V Commissione.

FRANCESCHINI. Perché non è possibile varare il provvedimento oggi? La Commissione Bilancio del Senato ha già esaminato e constatato la regolarità del provvedimento dal punto di vista finanziario.

PRESIDENTE. Dal punto di vista logico ella ha ragione, ma dal punto di vista formale non possiamo procedere senza il parere della Commissione Bilancio della Camera. La discussione è quindi rinviata.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini e Savio Emanuela: Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato (726-B)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini e Savio Emanuela: « Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale ».

Tale proposta di legge, approvata dalla Camera nella seduta del 20 dicembre 1961,

ci torna modificata dalla VI Commissione del Senato nella seduta dell'11 aprile 1962.

Sulle modifiche apportate dal Senato, in assenza del relatore, onorevole Malagugini, prego l'onorevole Franceschini di voler riferire.

FRANCESCHINI. Onorevole Presidente, il Senato ha creduto di dover distinguere, in contrasto con quanto approvato dalla nostra Commissione, tra presidi e direttori delle scuole di istruzione di primo grado e di secondo grado. Per i primi, semplificando inoltre la dizione, ha ritenuto sufficienti cinque anni di servizio di ruolo ordinario; per i secondi, ne ha fissati sette.

È mio parere che si possa approvare il provvedimento così come è nel testo del Senato, onde rendere esecutiva la legge e dare, perciò, al Ministero la possibilità di bandire al più presto i concorsi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAVIO EMANUELA. Proprio per consentire una sollecita applicazione della proposta di legge in argomento, io mi associo alle considerazioni dell'onorevole Franceschini, pur dovendo far presente che non comprendo i motivi di una distinzione fra i due ordini.

CAIAZZA. Mi faccio portavoce di perplessità espresse anche da altri colleghi, ora assenti.

Ritengo che la formulazione data al provvedimento dal Senato sia piuttosto preoccupante, dal momento che rompe un ordinamento, che è stato unitario fino ad oggi.

Il Senato, a quel che ne sappiamo, ha ritenuto di dover fissare in cinque anni il servizio valido per i concorsi a preside di scuola media, tenendo presente lo sviluppo della medesima in questi ultimi tempi e la conseguente carenza di personale direttivo.

Noi dobbiamo, però, considerare che, per l'accesso alla scuola media superiore passa, solitamente, un tempo maggiore, cosicché i futuri presidi arrivano al concorso sufficientemente preparati. Fare, perciò, un trattamento differenziato nei confronti di questi ultimi, significa ledere, non dico dei diritti, ma certamente degli interessi di tale categoria.

Sembra opportuno, pertanto, conteggiare, nei sette anni di servizio richiesti per i presidi di prima categoria, eventualmente anche il servizio prestato in ruolo ordinario nelle scuole medie inferiori.

PRESIDENTE. Ma la legge non dice che ciò non si può fare... È implicito!

CAIAZZA. In questo caso, viene meno la mia osservazione.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

CODIGNOLA. Condivido il parere espresso dall'onorevole Caiazza. Il Senato ha fatto in sostanza due modifiche. Ha eliminato l'indicazione che sia considerato il servizio prestato come incaricato di presidenza — e su questo possiamo essere d'accordo — e ha introdotto una differenziazione per quanto riguarda la valutazione degli anni di servizio ordinario: cinque anni nel caso che si tratti di presidi degli istituti e delle scuole d'istruzione secondaria di primo grado, sette anni per i presidi degli istituti e delle scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica. La nostra precedente tesura prevedeva invece cinque anni per tutti. Io non riesco a capire il motivo di una distinzione di questo tipo. Può essere la situazione di fatto quale oggi si verifica nelle scuole, ma non è una sufficiente ragione questa per modificare la situazione giuridica dei presidi.

Ritengo pertanto che sia da accogliere il primo dei due emendamenti e invece sia da respingere il secondo.

SCIORILLI BORRELLI. Volevo sottolineare due questioni già messe in rilievo dai colleghi Caiazza e Codignola. Circa la prima questione desidero porre al rappresentante del Governo un quesito. Noi stabilimmo, nella discussione avutasi in prima lettura, che se un preside fosse stato incaricato, il suo servizio sarebbe stato valutato con un determinato punteggio. Con questa disposizione abbiamo dato veste legislativa alla prassi che già esisteva. Avendo il Senato tolto questa norma, quale è la conseguenza? Viene ad essere annullata l'attuale prassi? Non si può far passare sotto silenzio questo punto. Se non ne avessimo parlato per niente, il problema non sarebbe sorto, ma poiché abbiamo espresso questa situazione di fatto in una norma, che il Senato ha tolto, il problema rimane aperto. Ricordiamo che ci sono agitazioni, che c'è stata recentemente una riunione di presidi incaricati che hanno chiesto una legge speciale.

Circa la seconda questione su cui già si sono soffermati i colleghi che mi hanno preceduto, volevo sottolineare che, in un momento in cui la scuola è così gravemente turbata a proposito della scuola d'obbligo, una delle questioni di maggior turbamento risiede appunto nel fatto che i colleghi di quell'ordine di scuola pensano che ci possa essere, o che ci sia addirittura in corso un avvicinamento alla scuola elementare.

Ora, credo che il provvedimento possa dare questa impressione, anche perché nell'altra proposta di legge esaminata ieri si diceva che i maestri possono partecipare alle

graduatorie per incarichi e supplenze della scuola media di primo grado, ma non alle graduatorie della scuola media di secondo grado.

Non è che sia molto importante la distinzione tra 5 e 7 anni, ma nella nostra tradizione scolastica c'è un'unità all'interno della scuola secondaria, pur articolata in primo e secondo grado, e quando attraverso una legislazione di questo tipo cominciamo ad introdurre delle modifiche importanti come quella di ieri e come questa di oggi, senza dubbio quel sospetto che ha suscitato delle agitazioni è fondato.

Possiamo avere tutte le idee che vogliamo, ma dobbiamo tener conto che ci sono state alcune riunioni, con migliaia di insegnanti, che fra le altre cose hanno sostenuto di voler evitare il declassamento della scuola media unica.

Può sembrare una questione secondaria, ma inquadrata in questa più ampia visione, assume un aspetto che ci preoccupa non poco nel momento attuale in cui così grave fermento c'è fra i colleghi della scuola.

Sono pertanto dell'avviso che non si debbono creare discriminazioni di sorta fra scuole secondarie di primo e di secondo grado.

CERRETI ALFONSO. Sono del parere di approvare la legge così come è stata modificata dal Senato. Infatti i motivi che hanno indotto i colleghi del Senato a portare a sette anni il servizio di ruolo ordinario per i professori che intendono concorrere alla presidenza dei licei sono motivi del tutto legittimi, e fondati sul criterio che colui che è chiamato a fare il preside in una scuola di ordine superiore, debba avere una maggiore esperienza.

CODIGNOLA. È inaccettabile questo!

CERRETI ALFONSO. Oggi che sono nettamente distinte le funzioni della scuola d'obbligo, è opportuno che il preside venga scelto fra i professori che abbiano dato prova di una esperienza maggiore e che pertanto siano in grado di reggere una scuola superiore.

CODIGNOLA. Ma il preside ha vinto un concorso che dimostra una maggiore cultura.

CERRETI ALFONSO. È necessario che noi rafforziamo il prestigio dei presidi delle scuole di ordine superiore. Questa è l'opinione di una persona che conosce bene la scuola.

RUSSO SALVATORE. Il preside di una università quanti anni di esperienza dovrebbe avere?

CERRETI ALFONSO. Quelle sono cariche elettive.

BALDELLI. Mi dispiace di dover manifestare un avviso diverso da quello dell'onorevole Cerreti, ma ritengo che sia estremamente pericoloso introdurre un elemento discriminatore di distinzione in un ordine di scuole che debbono essere viste nella loro organicità.

Le ragioni sono state dette da altri colleghi e non voglio ripeterle, tuttavia mi preme soltanto rilevare che il problema dei sette anni per i licei o istituti di ordine superiore è un problema che non può essere valutato alla luce della maggiore o minore responsabilità dei presidi. Inoltre, generalmente chi arriva ad essere insegnante di ruolo nella scuola secondaria superiore non ci arriva con tanta rapidità come in un altro ordine di scuole e non dobbiamo mai dimenticare che c'è un concorso nel quale vengono valutate tutte le capacità.

Ma un motivo particolare per il quale sono contrario a questa norma è che si viene ad introdurre un ulteriore elemento di distinzione nella scuola, dove invece si deve cercare di eliminare gli attuali motivi di differenziazione.

Non dovremmo pertanto aggiungere qualcosa che, invece di sgombrare il campo delle attuali preoccupazioni, le aumentasse e le facesse crescere.

Quanto alla valutazione del servizio quale incaricato, dobbiamo essere ben chiari. Esisteva perfino una richiesta per avere dei concorsi riservati, come quelli che sono stati già svolti per i direttori didattici.

Io ho espresso sempre molto chiaramente la convinzione che non si debbano fare concorsi riservati, perché ciò creerebbe dei gravissimi inconvenienti, escludendo dal gioco, per esempio, tanti insegnanti che, prestando servizio in sedi importanti, hanno avuto più difficoltà ad avere un incarico direttivo.

Concorsi speciali sono perciò, sempre a mio avviso, da scartare. Che non si debba, però, tener conto di un servizio reso allo Stato, in molti casi con gravissimi sacrifici, non è giusto! Io non mi formalizzo circa il modo per risolvere il problema, se cioè riportare il testo del provvedimento alla formulazione originaria, o se riservare l'argomento alle facoltà regolamentari del Ministero della pubblica istruzione. Quel che è importante è trovare una maniera per riconoscere il servizio di cui sopra.

ELKAN. Vorrei aggiungere, a quanto detto da coloro che hanno parlato a sostegno della assoluta equiparazione tra i presidi delle due categorie, un'altra considerazione che sembra a me importante.

Nelle prospettive di sviluppo della scuola media, e altresì per la sua recente strutturazione, il preside di questo tipo di scuola acquista delle responsabilità, per una serie di interventi diretti nella scuola stessa che ha bisogno di trovare la sua peculiare fisionomia proprio attraverso l'azione del preside, più di quanto non accada nella scuola media superiore. Qui, infatti, viene lasciata ai professori maggiore autonomia di insegnamento.

Io sono del parere di rinviare la legge al Senato, con la richiesta che, per ambedue le categorie, vengano mantenuti i cinque anni, nonché sia posta un'indicazione per il riconoscimento del servizio degli incaricati. Non credo che tutto ciò richieda un tempo eccezionale.

FRANCESCHINI. Vorrei fare delle considerazioni ai colleghi, senza entrare troppo nel merito, indubbiamente interessante ma che attiene ad un quadro generalissimo, delle osservazioni fatte.

La decisione del Senato, innanzi tutto, — decisione che io non difendo — consente di risolvere i problemi della zona di maggior bisogno contingente, quella dei presidi di seconda categoria.

D'altra parte una legge, approvata da noi, emendata dal Senato, se dalla nostra Commissione riemendata, nel senso di togliere quanto dal Senato stesso stabilito, rischia di rimanere insabbiata nell'altro ramo del Parlamento, e noi perderemo, così, anche il beneficio, che non mi pare sia l'ultimo, di poter agire nell'area della scuola media.

Io, ripeto, non approvo gli emendamenti portati dal Senato, ma occorre riconoscere che essi consentono una maggiore azione di intervento proprio nell'area più bisognosa, quella della scuola dell'obbligo.

LIMONI. Molto brevemente per rilevare come, dalla proposta iniziale degli onorevoli Pedini e Savio Emanuela, si sia arrivati al testo del Senato, attraverso una serie di modifiche che sono venute ad alterare completamente quello che era il senso della proposta di legge. Essa era nata, in via principale, per riconoscere ai presidi incaricati, che si preparavano a fare il concorso, un qualcosa che li distinguesse dai professori ordinari semplici.

La questione dei cinque o otto anni, sulla quale abbiamo discusso esprimendo notevoli riserve, era in certo qual modo secondaria rispetto alle intenzioni dei proponenti. Nel testo inviatoci dal Senato, il riconoscimento del

servizio prestato quale preside incaricato è scomparso, cosicché ci troviamo di fronte ad un provvedimento che snatura completamente l'intento iniziale, e che si riduce ad una modifica dell'ordinamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Do la parola all'onorevole Malagugini, Relatore.

MALAGUGINI, Relatore. Egregi colleghi, debbo anzitutto scusarmi per il ritardo. Io non condivido il pessimismo espresso dal collega onorevole Franceschini, circa la sorte che attenderebbe la nostra proposta di legge qualora la rinviassimo al Senato per ripristinare il testo da noi approvato in prima istanza. Io non credo che i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento vorranno irrigidirsi in una opposizione e fermare la legge, perché noi abbiamo espresso per la seconda volta lo stesso avviso.

Io ho letto con molta attenzione il resoconto stenografico della seduta dell'11 aprile al Senato; esso contiene indubbiamente delle osservazioni e dei rilievi degni di considerazione, ma che possono essere a mio avviso efficacemente controbattuti.

Per esempio, se è vero che dirigere una scuola media di grado superiore, nella quale i giovani e le ragazze raggiungono press'a poco i vent'anni, esistono delle difficoltà e occorre un equilibrio ed una maturazione non comuni, è anche vero che non ne bisogna meno per quella età circa la quale andiamo dicendo che è l'età in cui si decide della sorte del ragazzo. Bisogna che ci mettiamo d'accordo con noi stessi!

Se si pensa a certe scuole medie assolutamente mastodontiche (con sezioni rappresentanti tutte le lettere dell'alfabeto), si capisce, altresì, come, a questi miei ex colleghi (io purtroppo sono ora nel numero degli ex), si chieda un lavoro certamente non meno oneroso di quello che si chiede ai colleghi delle scuole superiori.

Anche perché il più delle volte nelle scuole medie superiori il preside è aiutato da un ufficio di segreteria (dico il più delle volte perché in qualche caso questo non è avvenuto) che allevia di molto il lavoro burocratico che il capo di Istituto deve svolgere, il che raramente accade nelle scuole di ordine medio inferiore. Questo per il numero degli anni richiesto. Perché, badate bene (mi rivolgo in modo particolare al Sottosegretario) per arrivare ad una cattedra di scuola media superiore credo che saremo tutti d'ac-

cordo nel negare che ci vogliano meno di 30 anni. Ora, 30 più 7...

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. I sette anni possono essere fatti nella scuola media inferiore.

MALAGUGINI, Relatore. A me pare che, per le ragioni addotte dal collega Baldelli e che ho visto con piacere confortate dall'approvazione dell'unico preside in carica che è l'onorevole Limoni, accentuare o aggiungere un elemento di più a questa suddivisione nel mondo della scuola non sia favorire quell'armonia nel mondo stesso che tutti diciamo di volere auspicare. Non mi sembra però che il tema degli incarichi fosse la parte principale della proposta di legge, quanto la riduzione del numero degli anni necessario per partecipare ai concorsi. L'altra era una aggiunta sulla quale l'onorevole Pedini non ha affatto insistito e riconosco che su quella ci sono i *pro* e i *contra*.

Si era stabilito da parte nostra che del servizio prestato con « ottimo » dai professori di ruolo ordinario, che abbiano riportato incarichi di presidenza a direzione, si doveva tener conto per la graduatoria del concorso a capo di Istituto. Era una affermazione generica che lasciava intatti i criteri discrezionali della Commissione. Averla soppressa mi pare che sia stato un atto di pignoleria nei confronti di questi elementi, di cui lo Stato si serve per mandare avanti le scuole, quando non dispone del preside di ruolo. Per cui, tutto sommato, vorrei proprio che la Commissione decidesse col maggior garbo possibile di mantenere la propria dizione. E non per patriottismo di Assemblea, ma perché credo che sia meglio rispondente allo spirito di coloro che hanno presentato la proposta di legge e alle esigenze della nostra scuola. Il nostro Presidente saprà trovare le parole opportune e noi, in sede privata, potremo persuadere i colleghi della Commissione Istruzione del Senato che non c'è nessuna intenzione da parte nostra di far loro un affronto, ma che pensiamo che la nostra dizione risponda meglio a quei criteri che ho brevemente accennato.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Governo, vorrei dire qualche cosa. Qui notiamo come i presidi siano di un parere soltanto, quello di non accogliere gli emendamenti del Senato e di insistere nella precedente dizione.

Come Presidente mi permetto di fare presente a tutti i colleghi, che, se respingiamo tutti e due gli emendamenti proposti dal Senato, veniamo un po' a forzare i rapporti

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

fra le due Assemblee che debbono essere improntati ad una certa armonia, con la conseguenza che il Ministero potrebbe trovarsi costretto a bandire i concorsi in base alla legge vigente, che prevede otto anni, il che andrebbe a danno di tutti.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei pregare i colleghi di prestare qualche minuto di attenzione a quello che dirò. Mi dispiacerebbe infatti se questa proposta di legge dovesse arenarsi. Comincio col dire che le preoccupazioni espresse da vari colleghi per quanto riguarda la soppressione del comma relativo al servizio prestato come preside incaricato con qualifica di ottimo sono — vorrei dire — eccessive e in realtà non fondate. Infatti, questo comma fu eliminato dal Senato non perché si voleva in qualche modo negare valutazione al servizio prestato, ma perché fu ritenuto pleonastico, atteso che il servizio prestato è già valutato e continuerà ad essere valutato; ricordo anche che nel testo di legge, che con questa proposta di legge viene ad essere modificato, è menzionato, fra i titoli, anche il servizio prestato. Quindi, da questo punto di vista potete tranquillizzarvi, e del resto questa dichiarazione rimane a verbale.

Vengo adesso a quello che è l'argomento più discusso. Anche questa proposta di legge, come la proposta di legge Moneti di cui si è parlato ieri in sede referente, scaturisce da una situazione contingente, cioè da alcuni problemi gravi che sono insorti in seguito allo sviluppo notevolissimo che ha preso in questi ultimi anni la scuola media di primo grado.

Ieri si è parlato della scarsità degli insegnanti nella scuola media di primo grado, oggi si parla della scarsità dei presidi nelle scuole dello stesso tipo, carenza che non si verifica affatto nella scuola media di secondo grado. E qui debbo far presente che al Senato incontrò qualche difficoltà la proposta di abbassare l'attuale numero di anni di servizio prescritto per coloro che concorrono a presidi nelle scuole di secondo grado da otto a sette. Poiché mi pare di aver sentito dire da qualcuno che il Senato ha elevato a sette il numero degli anni di servizio, debbo dire che l'attuale legislazione vigente parla di otto anni per tutti.

Ora, nella Commissione istruzione del Senato, mentre si è accolta senz'altro, in vista delle difficoltà contingenti, la richiesta di abbassare il numero degli anni da otto a cinque per la scuola media di primo grado, con qualche difficoltà si è arrivati a passare da

otto a sette gli anni necessari per i presidi dell'altro tipo di scuola. Ho detto questo perché è giusto che i colleghi della Commissione sappiano quale è stato l'orientamento dell'altro ramo del Parlamento.

Ora, mi sembra che anche per questa proposta di legge ci sia la tendenza manifestata ieri a proposito della proposta di legge Moneti; cioè inserire in una proposta di legge di carattere particolare e contingente dei problemi di fondo.

Che ci sia un problema di fondo e che ci siano varie opinioni in merito all'opportunità di conservare o no la distinzione, la differenziazione, che in atto esiste fra scuola media di primo grado e scuola media di secondo grado, nessuno lo nega. In atto questa differenziazione c'è. Il preside di scuola media di primo grado ha un suo sviluppo di carriera che è diverso dallo sviluppo di carriera del preside di scuola secondaria di secondo grado. Gli uni arrivano al grado settimo e gli altri al grado sesto e anche al quinto. Quindi in ogni caso questa differenziazione che è stata introdotta al Senato si inserisce e si inquadra in una impostazione legislativa in atto vigente. Che sia da approvare, da modificare o da conservare è un altro discorso, ma un discorso che non mi pare conveniente fare a proposito di una proposta di legge che vuole affrontare un problema di ordine contingente.

Ora, esiste un disegno di legge che concerne lo stato giuridico dei professori della scuola secondaria; a mio avviso sarebbe quella la sede più idonea per affrontare questo problema di fondo.

Qualora il Parlamento volesse esaminare a fondo questa materia e volesse riportare il numero di anni previsto per adire ai concorsi di preside di secondo grado alla stessa misura prevista per il primo grado, la sede adatta — ripeto — sarà il disegno di legge riguardante lo stato giuridico.

Aggiungo che, a mio giudizio, abbassare da sette a cinque il numero degli anni anche per gli istituti secondari di secondo grado sarebbe irrilevante agli effetti pratici perché mentre noi abbiamo necessità di un numero notevole di presidi nella scuola media di primo grado, e quindi sarà possibile fare delle graduatorie molto ampie, altrettanto non avverrà per la scuola secondaria di secondo grado. Talché è assai probabile che, se fosse introdotto anche in quest'ultima il termine di cinque anni, molto difficilmente il possesso di tale requisito sarebbe sufficiente per riuscire nella graduatoria stessa.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

Si ritarderebbe quindi senza alcun risultato pratico, l'entrata in vigore della legge, il che porterebbe un danno alla scuola media di primo grado senza portare alcun giovamento a quella di secondo grado.

Come i commissari possono vedere, io non entro affatto nel merito delle ragioni che hanno ispirato il Senato a fissare la differenziazione, ragioni che, mi sembra, sono state sostenute anche dall'onorevole Cerreti; si tratta di un problema particolare di ordine pratico.

Facendo, quindi, rilevare il rischio che correrebbe questa proposta di legge di essere insabbiata, per cui ci troveremmo obbligati, purtroppo, a bandire il nuovo concorso con il termine di otto anni, raccomando alla Commissione di voler approvare il testo del Senato, riservando in sede di stato giuridico la soluzione definitiva del problema.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha messo in rilievo come il comma da noi votato, attinente alla valutazione del servizio prestato quale incaricato, può intendersi come pleonastico, dal momento che il Governo conferma la prassi di tener conto di detto servizio nella graduatoria.

MALAGUGINI, Relatore. Io ho esperienza contraria...

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Io non ho alcuna difficoltà a prendere impegno che saranno date direttive conformi alla legge: nel senso cioè che del servizio prestato quale preside incaricato, le Commissioni tengano conto nel punteggio.

CODIGNOLA. Ho ascoltato con molta attenzione le ragioni qui portate dall'onorevole Sottosegretario, che sono comunque ragioni che esulano completamente da un giudizio generale sulla questione.

L'onorevole Magri ha insistito sul fatto che non si tratta di affrontare il problema di fondo, bensì una situazione di emergenza. In questo caso sarebbe preferibile limitarsi a dire che, per il prossimo triennio, il limite di 8 anni, per le scuole medie inferiori, viene portato a 5...

Quando fissiamo invece la differenziazione 7-5 anni, stabiliamo evidentemente un principio che investe in modo specifico e permanente i rapporti tra scuola di secondo e di primo grado.

La soluzione da me prospettata avrebbe il carattere di emergenza, e non toccherebbe assolutamente il precetto — che a mio avviso deve essere mantenuto — della uguaglianza nell'anzianità richiesta.

CAIAZZA. Dopo aver sentito tutta la discussione e le dichiarazioni del rappresentante del Governo, penserei di accettare così come è il testo del Senato. Se non altro, stabiliamo un'indicazione che potrà essere valida in sede di stato giuridico...

ROFFI. Io ritengo che, poiché diamo alla proposta di legge il carattere di qualcosa che non intacca il principio — cosa che faremo in sede di stato giuridico — la si possa approvare così come è.

SAVIO EMANUELA. Desidero tornare un momento su quanto affermato dall'onorevole Limoni.

Ci troviamo ora di fronte ad un testo che è completamente diverso da quello originario. In quest'ultimo, infatti, non veniva considerata unicamente la riduzione degli anni di servizio, ma altresì il computo specifico degli anni prestati quale incaricato, per noi molto importante. Abbandonato il testo originario, si torna con una formulazione che affronta unicamente il problema della riduzione degli anni di servizio.

Anche io mi preoccupo delle tante scuole che rimarrebbero prive di guida... Accetto, perciò, la proposta del Governo proprio in questo spirito, pur mantenendo le riserve sul modo secondo il quale la legge è stata modificata.

PRESIDENTE. Prendo atto, a nome della Commissione, del valore che avrà il titolo di essere già stato preside incaricato, nella valutazione dei concorsi.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

MALAGUGINI, Relatore. Desidero dichiarare che io mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nella seguente formulazione:

« Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dai seguenti:

« I presidi ed i direttori degli Istituti e delle scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale, sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i professori ordinari provvisti di laurea, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

La nomina è disposta in seguito a concorso per titoli ed esame.

Del servizio prestato con qualifica di ottimo dai professori di ruolo ordinario che

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

abbiano ricoperto incarichi di presidenza e di direzione si tiene conto per la graduatoria del concorso a capo di istituto ».

La VI Commissione permanente del Senato ha così modificato l'articolo:

« Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dai seguenti:

« I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria di primo grado sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario.

« I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario.

« Ai fini dei commi precedenti si considera solo il servizio effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati ».

Pongo in votazione l'articolo nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La VI Commissione permanente del Senato ha altresì approvato il seguente articolo 2, aggiuntivo:

« Le norme del precedente articolo si applicano ai concorsi a preside che saranno banditi successivamente alla entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito volata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato dalla votazione segreta della proposta di legge:

PEDINI e SAVIO EMANUELA: « Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 639, che detta norme relative alla nomina dei capi di istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale » (726-B):

Presenti	29
Astenuti	1
Votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Elkan, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Grasso Nicolosi Anna, Leone Raffaele, Limoni, Marangone, Natta, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Roffi, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Scaglia, Sciorilli Borrelli e Seroni.

Si è astenuto:

Malagugini.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI